



Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie

(Ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, OVAMal)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015¹ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 2 capoverso 2, 14 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19b capoversi 2 e 3, 20 capoversi 2 e 4, 22 capoverso 2, 24 capoverso 4, 32 e 57 della legge del 26 settembre 2014² sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal);

Art. 3a Delega di compiti essenziali

Per delega di compiti essenziali conformemente all'articolo 7 capoverso 2 lettera l LVAMal si intende segnatamente l'esame delle prestazioni, la riscossione, la contabilità e l'amministrazione delle polizze.

Art. 7 Termini in caso di modifiche del piano d'esercizio

¹ Le domande di modifica degli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettere k e n LVAMal devono essere presentate all'autorità di vigilanza entro il 30 giugno. Le modifiche hanno effetto a partire dall'inizio dell'anno civile successivo. In via eccezionale, l'autorità di vigilanza può autorizzare un diverso inizio di validità. La domanda deve essere presentata cinque mesi prima dell'auspicato inizio di validità.

RS

¹ RS **832.121**

² RS **832.12**

² Le domande di modifica degli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera l LVAMal devono essere presentate all'autorità di vigilanza due mesi prima dell'auspicato inizio di validità.

Art. 31a Ripartizione della compensazione dei premi tra gli assicurati

La compensazione dei premi, che deve essere approvata dall'autorità di vigilanza, è ripartita tra gli assicurati in base a una chiave di ripartizione adeguata, definita dall'assicuratore.

Art. 32 cpv. 2

² Essa comunica ai Cantoni interessati la decisione relativa alla domanda di approvazione dell'assicuratore. In caso di approvazione, comunica in particolare l'importo della compensazione dei premi e l'importo del rimborso per assicurato.

Art. 33 Modalità della restituzione agli assicurati

¹ Se la restituzione è concessa agli assicurati (art. 18 cpv. 1 LVAMal), l'assicuratore comunica a questi ultimi l'importo del rimborso di cui all'articolo 31a.

² L'assicuratore deduce l'importo del rimborso di cui all'articolo 31a dal premio dovuto e lo segnala separatamente sulla relativa fattura. Può anche versarlo separatamente all'assicurato.

³ L'assicuratore può compensare l'importo del rimborso con i premi o le partecipazioni ai costi a lui dovuti.

Art. 50 cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ La relazione sulla gestione è allestita conformemente alle disposizioni della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti «Swiss GAAP FER»³. Si compone del rapporto annuale e del conto annuale (bilancio, conto economico, conto dei flussi di tesoreria, documentazione del capitale proprio e allegato). L'UFSP definisce la versione applicabile delle norme Swiss GAAP FER.

Art. 51 cpv. 2, nota a piè di pagina

² Il conto annuale secondo il diritto in materia di vigilanza è allestito secondo le norme Swiss GAAP FER⁴ integrate con i requisiti specifici di cui al capoverso 1.

Art. 54 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina

¹ L'ufficio di revisione esterno allestisce ogni anno:

³ Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso: Verlag SKV, Reitergasse 9, casella postale, 8021 Zurigo; www.verlagskv.ch

⁴ Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso: Verlag SKV, Reitergasse 9, casella postale, 8021 Zurigo; www.verlagskv.ch

- a. un rapporto sul conto annuale secondo le norme Swiss GAAP FER⁵;

Art. 61 cpv. 1

¹ L'assicuratore deve trattare tutti gli assicurati allo stesso modo, senza distinzione di stato di salute o di un indicatore di esso, in particolare per quanto riguarda l'ammissione nell'assicurazione, la scelta della forma di assicurazione nonché il termine per il rimborso delle prestazioni.

II

L'ordinanza del 27 giugno 1996⁶ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 106c cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ L'assicuratore comunica al Cantone se può collegare la notifica a un proprio assicurato. Comunica inoltre al Cantone il premio approvato e l'importo di compensazione secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015⁷ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal).

^{1bis} Esso informa il Cantone anche in merito agli assicurati il cui premio è interamente coperto dalle riduzioni dei premi di cui all'articolo 65 LAMal nonché all'importo del rimborso di cui all'articolo 31a OVAMal per ogni assicurato. Comunica al Cantone l'importo totale al quale ha diritto in virtù dell'articolo 18 capoverso 2 LVAMal.

³ L'assicuratore presenta al Cantone un conto annuale. Quest'ultimo comprende, per ogni avente diritto, i dati personali di cui all'articolo 105g, il periodo interessato, i premi mensili dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli importi versati e l'importo dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 31a OVAMal.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

⁵ Le raccomandazioni possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso: Verlag SKV, Reitergasse 9, casella postale, 8021 Zurigo; www.verlagskv.ch

⁶ RS 832.102

⁷ RS 832.12

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi